



OLIDATA S.p.A. in liquidazione
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00.
SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598

Relazione del Liquidatore unico sul valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 e dell'art. 2437-ter del c.c.

Signori Azionisti,

su proposta dello scrivente Liquidatore unico e a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 2 Marzo 2018, l'assemblea dei soci di Olidata S.p.A. in liquidazione (di seguito "Olidata" o la "Società") è chiamata a deliberare, in sede straordinaria, in merito a:

- 1. Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento;**
- 2. Delibere inerenti e conseguenti tra cui:**
 - 2.1 Proposta di compenso al Liquidatore unico per l'attività effettuata;**
 - 2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020;**
 - 2.3 Determinazione del numero dei componenti;**
 - 2.4 Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;**
 - 2.5 Determinazione del relativo compenso;**
 - 2.6 Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020;**
 - 2.7 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;**
 - 2.8 Determinazione del relativo compenso;**
- 3 Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per numero 6.799.999 (seimilionesettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale e così per un corrispettivo atteso di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, anche a servizio del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option" destinato ai dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale;**
- 4 Approvazione di un piano di incentivazione azionaria destinato ai dipendenti della Società.**

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 2437 e dell'art. 2437-ter del Codice Civile, ha lo scopo di illustrare il valore di liquidazione delle azioni della Società, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso dei soci che non concorreranno alle deliberazioni riguardanti il punto 1 dell'ordine del giorno summenzionato.

Premessa

Come precedentemente descritto, l'Assemblea Straordinaria dei soci chiamata a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno è stata convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018 stessi luogo e ora e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 13 aprile 2018, alle ore 18,00 stesso luogo.

In particolare, a seguito dell'attestazione della procedura ex art 67 della L.F. da parte del Dott. Dorigo Maurizio, commercialista in Milano, in data 28 Dicembre 2017, e del perfezionamento degli accordi di stralcio con tutti i creditori della società che ha riportato di fatto il patrimonio netto della società in positivo, è venuta meno la situazione rilevante prevista dall'art. 2447 del Codice Civile e la conseguente causa di scioglimento.

Diventa quindi possibile revocare lo stato di liquidazione di Olidata.

Ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, la revoca dello stato di liquidazione costituisce una causa di recesso.

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare i criteri adottati dal Liquidatore per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Olidata.

Metodologie di valutazione adottate dal Liquidatore

Qualora si verifichi una causa di recesso, l'art. 2437-ter del Codice Civile dispone che i soci hanno diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso.

Al fine di porre i soci recedenti in condizioni di conoscere il valore delle proprie azioni in epoca anteriore alla celebrazione dell'assemblea avente ad oggetto l'approvazione delle delibere necessarie per la revoca dello stato di liquidazione, il secondo comma dell'art. 2437-ter del Codice Civile dispone che gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinano il valore di liquidazione "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni."

Il Liquidatore unico evidenzia inoltre che l'art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile prevede che il valore delle azioni delle società quotate debba essere determinato facendo "riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso".

A tale proposito, dal momento che il titolo Olidata, quotato dal 1999, è stato sospeso dalle negoziazioni con provvedimento emesso da Borsa Italiana S.p.A. in data 29 marzo 2016, il suddetto criterio non sembra risultare applicabile nel caso specifico.

Al momento della sospensione del titolo dalle contrattazioni il prezzo di mercato del titolo era pari ad Euro 0,154.

Pertanto, ai fini della determinazione del valore delle azioni, il Liquidatore unico ha fatto riferimento ai criteri individuati dal secondo comma dell'art. 2437-ter del Codice Civile per le società le cui azioni non sono ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato.

Come sopra detto, il secondo comma dell'art. 2437-ter del Codice Civile, dispone che gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinano il valore di liquidazione "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni."

Non essendo in carica un consiglio di amministrazione, stante l'attuale stato di liquidazione volontaria, la relazione illustrativa prevista dall'art. 2437-ter del codice civile viene predisposta dal Liquidatore unico.

Allo stato, per quanto sopra detto, a mente del secondo comma dell'art. 2437 del codice civile, non è pertanto possibile tener conto delle prospettive reddituali della società né dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il Liquidatore unico ha pertanto tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società, come indicato nel progetto di bilancio chiuso al 31.12.2017.

In particolare, il patrimonio netto di Olidata risulta pari ad Euro 525.480,00 ed è così rappresentato:

- Capitale Sociale Euro 2.346.000;
- Riserva di Rivalutazione Monetaria Euro 248.333;
- Riserva Legale Euro 469.200;
- Riserva transizione agli IAS negativa per Euro (137.977);
- Risultato cumulato precedenti esercizi negativo per Euro (32.349.364);
- Risultato di periodo positivo per Euro 29.949.288.

Il Liquidatore unico reputa che non siano intervenute modificazioni tra la data del 31 dicembre 2017 e quella corrente tali da incidere sostanzialmente sui risultati delle valutazioni precedentemente espresse, in applicazione della metodologia sopra descritta, ad eccezione della Perizia di stima del Professor Riccardo Tiscini che valuta il compendio dei marchi di Olidata, in uno scenario liquidatorio, in Euro 620.000,00.

Tale valutazione esclude in particolare il buon esito del piano industriale e delle relative prospettive reddituali previste dal Piano di Risanamento, e parimenti non considera l'eventuale ripristino successivo dei marchi, come descritto nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017, che dipende interamente dal futuro avverarsi del citato piano.

Difficoltà incontrate dal Liquidatore unico

Nel predisporre tale relazione si sono riscontrate difficoltà e limiti connessi alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, che possono essere così sintetizzate:

- il processo di risanamento e di rilancio che caratterizza Olidata e alcune delle società partecipate è tuttora in corso;
- come sopra descritto, la sospensione del titolo Olidata dalle negoziazioni non ha reso possibile l'applicazione del metodo, così come richiesto dal disposto normativo dell'art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile, dell'analisi dell'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni;
- non sono disponibili alla data odierna piani economici e finanziari pluriennali approvati se non quelli in corso di redazione e analisi da parte dell'Emittente.

Determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Alla luce delle considerazioni espresse nei paragrafi precedenti e sulla base del valore economico, non potendo tenere conto del futuro aumento di Capitale riservato all'Investitore e dell'andamento corrente delle società come sopra richiamato, si determina il valore del capitale complessivo di Olidata di liquidazione in **Euro 1.145.480,00** suddiviso nel numero di azioni in circolazione pari a n. 34.000.000.

Pertanto il valore di liquidazione di ciascuna azione viene determinato in Euro 0,03369058823.

Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso

A seguito della delibera comportante la revoca dello stato di liquidazione, qualora venisse approvata con il consenso dei creditori che non sono stati ancora saldati, la stessa avrà efficacia immediata a partire dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese di Forlì.

In caso contrario invece la revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dalla iscrizione e il nuovo organo amministrativo entrerà in carica a partire da tale data.

Si rammenta che la delibera di revoca dello stato di liquidazione, ove approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, comporta, ai sensi dell'art. 2437, lett d) del Codice Civile, per i soci che non hanno concorso alla deliberazione la possibilità di recedere ed ottenere, quindi, la liquidazione della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

Il socio che intenderà esercitare il diritto di recesso dovrà dare comunicazione scritta mediante lettera raccomandata oppure via PEC all'Emittente entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì della deliberazione assembleare che legittima il recesso.

La dichiarazione dovrà riportare:

- i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del socio recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;
- ii) il numero di azioni per il quale il diritto è esercitato;
- iii) il codice IBAN del conto corrente dell'Azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni;
- iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso una dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Cesena, 26 marzo 2018

Allegati:

1. Progetto di bilancio al 31.12.2017
2. Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, codice civile;
3. Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, codice civile
4. Relazione del Professor Riccardo Tiscini: il valore dei marchi nello scenario liquidatorio